



**TRIBUNALE DI UDINE**  
**UFFICIO RECUPERO CREDITI**

Il sottoscritto **PAOLO DORIGO**, nato a Venezia il 24/10/1959 e residente in Mira (VE), via Corridoni, rappresentato e difeso dagli avv.ti **Ilenia Da Lozzo**, e **Luca Piaia** giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei nominati difensori, giusta mandato a margine del presente atto,

**PREMESSO**

- che, con la sentenza n. 3 di data 03/10/1994 della Corte di Assise di Udine, divenuta irrevocabile il 27/03/1996, il sig. Paolo Dorigo veniva condannato per i reati a lui ascritti nel procedimento penale n. 1068/1993 alla pena complessiva di anni 13 e mesi 6 di reclusione e alla multa di lire 4.000.000=, nonché al pagamento delle spese processuali;
- che, il sig. Paolo Dorigo provvedeva al versamento della complessiva somma di Lire 12.464.637= (pari ad € 6.437,44=), di cui Lire 4.000.000= per il pagamento della pena pecuniaria e Lire 8.464.637= per il pagamento delle spese processuali (All. 1), come da atto di precetto dell'Ufficio Campione Penale del Tribunale di Udine che si allega (All. 2);
- che, peraltro, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui Dorigo nel frattempo si era rivolto, con decisione del 09/09/1998 stabilì la "non equità" del processo che aveva portato alla sua condanna, per violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e sanciva il diritto del ricorrente ad avere un nuovo processo;

**PROCURA:**

IO SOTTOSCRITTO,  
DORIGO PAOLO, nato a Venezia (VE) il 24/10/1959  
residente in Mira (VE) via Corridoni 4/5,  
DELEGO

Gli avv.ti **Ilenia Da Lozzo** e **Luca Piaia**  
A RAPPRESENTARMI E A DIFENDERMI IN OGNI  
STATO E GRADO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO  
E IN CASO DI NECESSITÀ NEL PROCESSO DI  
ESECUZIONE ED EVENTUALI OPPOSIZIONI, CO  
ESPRESSA FACOLTÀ DI RINUNCIARE AGLI ATTI E  
ACCETTARE LA RINUNCIA, RISCOUTERE SOMME  
DARE QUIETANZA, OLTRE A PROPORRE  
IMPUGNAZIONI, RICHIEDERE GIUDIZI DI EQUITÀ  
CHIAMARE TERZI IN CAUSA, NOMINARE  
REVOCARE NONCHÈ SOSTITUIRE A SÈ ALTRI  
PROCURATORI, AD ELEGGERE DOMICILIO, E COI  
OGNI ALTRA E PIÙ AMPIA FACOLTÀ DI LEGGE:  
DELEGO ALTRESÌ

Gli avv.ti **Ilenia Da Lozzo** e **Luca Piaia**  
CHE HO RESO PIENAMENTE EDOTTO DEI FATI  
DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, AL FINE DI  
RAPPRESENTARMI A' SENSI E PER GLI EFFETTI DI  
CUI ALL'ART. 183 C.P.C., E PERTANTO A RENDERE  
IN MIO NOME E PER MIO CONTTO  
L'INTERROGATORIO LIBERO AVANTI AL GIUDICE  
ISTRUTTORE, NONCHÈ A CONCILIARE E/C  
TRANSIGERE LA PRESENTE CONTROVERSA.  
DICHIARO INOLTRE, DI ESSERE STATO EDOTTO  
CHE I DATI PERSONALI RICHIESTI DIRETTAMENTE  
OVVERO RACCOLTI PRESSO TERZI VERRANNO  
UTILIZZATI AI SOLI FINI DEL PRESENTE INCARICO  
PRESTO, PERCIÒ, IL MIO CONSENSO AL LORO  
TRATTAMENTO, ANCHE CON RIFERIMENTO A  
QUELLI SENSIBILI.  
PRENDO ATTO, ALTRESÌ, CHE IL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI AVVERRÀ MEDIANTE  
STRUMENTI MANUALI, INFORMATICI E  
TELEMATICI.  
ELEGGO DOMICILIO PRESSO LO STUDIO DI  
LOZZO PIAIA in Vittorio Veneto (TV), Viale Della  
Vittoria 214 int. 4

*[Handwritten signature]*  
Firma  
E' AUTENTICA  
Avv. Luca Piaia

*originale  
deposato uff rec. crediti 5/11/12*  
dottoressa Alessandra Memo

- che, successivamente, più volte, il Comitato dei Ministri presso il Consiglio d'Europa, organo deputato alla sorveglianza dell'esecuzione effettiva delle sentenze della Corte di Strasburgo, stante l'inerzia dello Stato Italiano, qualificava il mancato adeguamento come *"deplorable"*;
- che la stessa **Suprema Corte** definiva la condotta dello Stato italiano nei confronti del sig. Paolo Dorigo come *"flagrante diniego di giustizia"*, e per quanto qui d'interesse, **riteneva l'invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo in quanto frutto di un processo del quale la Corte di Strasburgo aveva riconosciuto la "non equità"**, affermando il seguente principio di diritto: *"il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguitività del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole del processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea ed abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omissso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo"* (Cass. Pen. Sez. I<sup>^</sup> n. 2800/06).
- che, d'altra parte, lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella requisitoria sul caso Dorigo poneva in evidenza come *".....a seguito della dichiarazione della violazione dell'art. 6 della Convenzione il titolo di condanna non è ancora divenuto definitivo, stante la necessità della rinnovazione del giudizio...."* (cfr. Cass. Pen. Sez. I<sup>^</sup> n. 2800/06);
- che, con detta sentenza la Cassazione annullava, senza rinvio, l'impugnata ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Udine il 05.12.2005, in rigetto della richiesta del Procuratore della Repubblica di Udine di verificare proprio la perdurante efficacia del titolo esecutivo a carico del condannato Paolo Dorigo;
- che, a conclusione dell'iter argomentativo della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, con sentenza n. 113/11 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. laddove non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò

sia necessario, ai sensi dell'art. 46 par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo;

- che, a seguito della sentenza di cui al punto precedente, la **Corte d'Appello di Bologna**, con ordinanza di data 02.05.2012 (All. 3), dichiarava ammissibile l'istanza di revisione promossa dal sig. Paolo Dorigo e all'uopo **emetteva il Decreto di Citazione**, di data 10.05.2012 (All. 4) e **avviava il processo di revisione della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Udine** il 03.10.1994;
- che, **l'attuale pendenza del giudizio a carico del sig. Paolo Dorigo** (n. 63/2006 e 3887/2007 RG. App.) in corso di nuova celebrazione avanti alla Corte di Appello di Bologna, **per gli stessi fatti e con gli stessi addebiti** contestati al prevenuto in quello celebrato avanti la Corte di Assise di Udine nel 1994, **rende evidente l'inesistenza di un valido titolo di condanna in capo all'allora e odierno imputato**;
- che, d'altra parte, sarebbe del tutto illogico e paradossale che la sentenza della Cass. Pen. Sez. I<sup>a</sup> n. 2800/06 di data 01.12.2006 abbia, alla luce dell'inesistenza di un valido titolo esecutivo, dichiarato l'inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso in esecuzione della sentenza 03.10.1994 della Corte di Assise di Udine ed ineseguibile la pena della reclusione, provvedendo all'immediata liberazione del sig. Paolo Dorigo e dall'altra, mantenuto in vita la pena accessoria del pagamento delle spese processuali a carico del condannato;
- che, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento delle spese processuali da parte del sig. Paolo Dorigo integra l'ipotesi dell'indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno in un momento successivo al pagamento, la "*causa debendi*". L' indebito oggettivo, infatti, si verifica o in mancanza della causa originaria giustificativa del pagamento ("*conditio indebiti sine causa*") o perché la causa originaria del rapporto, originariamente esistente, è poi venuta meno in virtù di eventi successivi

che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ("conditio ob causam finitam"),

### TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto non condivisibile ed erroneo l'assunto contenuto nella corrispondenza di data 29.09.2008 del Tribunale di Udine, a firma del Cancelliere, Dott.ssa Alessandra Memo (All. 5), che rigettava l'istanza di restituzione somme proposta dall'avv. Marina Prospero di Bologna in nome e per conto del sig. Paolo Dorigo (All. 6), avente ad oggetto quanto da quest'ultimo versate per spese processuali e pagamento della pena pecuniaria, sul presupposto della perdurante validità di titolo esecutivo della sentenza della Corte di Assise di Udine n. 3, d.d. 03.10.1994,

### RINNOVA

all'Ufficio Recupero Crediti (già Ufficio Campione Penale) del Tribunale di Udine, la richiesta di restituzione della somma di € 6.437,44=, oltre ad interessi legali, dal 16.05.2008 al saldo effettivo, dallo stesso indebitamente versata in forza della citata sentenza della Corte di Assise di Udine n. 3 d.d. 03.10.1994.

#### Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Copia matrici Assegni Circolari con i quali è avvenuto il pagamento;
- 2) Copia atto di Precetto Ufficio Campione Penale del Tribunale di Udine;
- 3) Copia Ordinanza C.Dd.A di Bologna d.d. 02.05.2012;
- 4) Copia Decreto di Citazione, della C.d.A. di Bologna d.d. 10.05.2012;
- 5) Copia corrispondenza del Tribunale di Udine d.d. 29.09.2008;
- 6) Copia corrispondenza, a firma dell'avv. M. Prospero, d.d. 16.05.2008.

Vittorio Veneto – Udine, li 29/10/2012

Avv. Ilenia Da Lozzo



Avv. Luca Piaia

